



STUDIO DEL NEVO


SEDE LEGALE: VIA TRENTO 30 43122 PARMA (PR)

ISCR. REG. IMPRESE, P. IVA E C. F. 02587360344 CAPITALE SOCIALE euro.10.000,00 i.v. - N. REA 250686

Tel e Fax: 0521-784271 e-mail: info@studiodelnevo.it

consulenza commercio estero

L'ORIGINE DELLA MERCE ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE DOGANALE UNIONALE



Presentazione a cura di: **SIMONE DEL NEVO**

Studio Del Nevo



info@studiodelnevo.it

NOMENCLATURA COMBINATA

Con il termine “nomenclatura combinata” si intende il codice doganale attraverso il quale sono classificati i prodotti.

Negli scambi intraUE (acquisti e/o vendite) è sempre un codice di 8 numeri

Nell’export con l’extraUE i numeri sono 8

Nell’import da extraUE i numeri sono 10

I caratteri salgono a 12 solo per i prodotti agricoli



VOCE DOGANALE

Per individuare l'esatta "voce doganale" si può consultare:

- La Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (verso ottobre vengono pubblicati i codici validi per l'anno successivo)
- Il sito dell'Agenzia delle dogane: www.agenziadoganemonopoli.gov.it
- Un spedizioniere/doganalista di fiducia
- Il software intraweb distribuito gratuitamente dalla Dogana per la compilazione dei modelli instrastat
- L'Agenzia delle Dogane





STUDIO DEL NEVO

SEDE LEGALE: VIA TRENTO 30 43122 PARMA (PR)

ISCR. REG. IMPRESE, P. IVA E C. F. 02587360344 CAPITALE SOCIALE euro.10.000,00 i.v. - N. REA 250686

Tel e Fax: 0521-784271 e-mail: info@studiodelnevo.it

consulenza commercio estero

L'AGENZIA

DOGANE

MONOPOLI



- ▣ L'OPERATORE ECONOMICO
- ▣ IL CITTADINO

ti trovi in: [Home](#) - Dogane



In evidenza

- ▲ 28/11/2014
Guasto linea dati - Ufficio delle dogane di Malpensa - pdf
- ▲ 27/11/2014
Nota n. 131454 del 27 novembre 2014 - Regolamento UE n. 1223/2014 del 14.11.2014 che modifica il Regolamento CEE2454/93 art. 544 paragrafo c) - Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 330/37 del 15.11.2014 - (pubblicato il 27/11/2014)
- ▲ 27/11/2014
Comunicazione del 27 novembre 2014 - Prolungamento dell'accordo stipulato tra Amministrazione doganale russa (FCS) e Associazione garante russa ASMAP, fino al 28 Febbraio 2015 - (pubblicato il 27/11/2014)
- ▲ 25/11/2014
Comunicazione del 24 novembre 2014 - Legge 30 ottobre 2014, n. 161 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis - pdf
- ▲ 24/11/2014
Accordo di mutuo riconoscimento AEO UE - Cina

Focus innovazioni

- ▲ Pagamento tramite bonifico
- ▲ Sdoganamento in mare
- ▲ Fast corridor



Servizi online

- ▲  Servizio Telematico Doganale
- ▲ AIDA - Servizi per l'interoperabilità
- ▲  ASSISTENZA online
- ▲  elearning academy
- ▲ Stato delle applicazioni
- ▲ Tariffa doganale TARIC
- ▲ Tracciamento movimenti di esportazione o di transito (MRN)
- ▲ Controllo online Partite IVA comunitarie

In un click

- ▲ Ufficio Telematico di Relazioni con il Pubblico
- ▲ Norme e accordi
- ▲ Accise
- ▲ Intrastat
- ▲ Laboratori e attività chimiche
- ▲ Cambi doganali
- ▲ Calendario contribuente
- ▲ Posta Elettronica certificata (PEC)
- ▲ Articolazione degli uffici
- ▲  SAISA

Studio Del Nevo



info@studiodelnevo.it



Nomenclature ▶ Note ▶ Cadd ▶ Misure ▶ Regolamenti ▶ Certificati ▶ Dati Generali ▶

Taric ▶

Rex

- Visualizza
- Indice Taric
- Ricerca per parole
- Per Nota Comunitaria
- Per Nota Nazionale

AIDA

Tariffa doganale d'uso integrata

Dati aggiornati al: 27/11/2014

In copertina

Benvenuti! Questa e' la Home Page della Tariffa Doganale d'uso Integrata. Dai menu' sovrastanti potrete accedere in forma nuova e piu' intuitiva a tutte le informazioni tariffarie utili ai fini dell'immissione in libera pratica di tutte le merci, comprendenti nello specifico i dazi, la fiscalita' nazionale e le misure economiche. Novita' da segnalare di questa versione, e' la possibilita' di consultare le voci doganali per origine e per periodi diversi. Per qualunque problema incontrato nell'utilizzo del nuovo ambiente, consultare l'Help in linea. Buona Consultazione.

 *(Ottimizzato per una risoluzione video di 800x600 e browser Internet Explorer 5.x)*



INFORMAZIONE TARIFFARIA VINCOLANTE

La I.T.V. è un **parere**, relativo alla classificazione delle merci, rilasciato “**ad personam**” ad ogni operatore che ne faccia richiesta per i propri prodotti.

Dal 1 Maggio 2016 la validità verrà ridotta a 3 anni

La domanda di I.T.V. deve essere **preventiva** alla presentazione della merce in dogana.

E' stata introdotta in Germania sin dal 1902, ma solamente con il **Regolamento 1715/90** è stata adottata anche in ambito Comunitario.



INFORMAZIONE TARIFFARIA VINCOLANTE

Chiunque può chiedere una I.T.V. (anche un operatore non comunitario).

Una I.T.V., in caso sopravvenuta incompatibilità con nuove note esplicative cessa di avere validità.

Il richiedente può **opporre ricorso** contro una I.T.V. da lui stesso provocata qualora la decisione non sia conforme alle aspettative.



CHE COSA SI INTENDE CON ORIGINE?

In ambito doganale esistono due concetti di origine che perseguono finalità differenti:

➤ *ORIGINE NON PREFERENZIALE*

➤ *ORIGINE PREFERENZIALE*

Anche la normativa di riferimento, sia pur strettamente collegata, è senza dubbio differente.



LE FONTI DELL'ORIGINE NON PREFERENZIALE

Le fonti giurisprudenziali sono variegate.

Al fine di avere un quadro di riferimento:

- Nuovo Codice Doganale Reg. 952/2013
- Nuove DAC: Reg. 2446/2015 e Reg. 2447/2015
- Accordo di Madrid
- Circolari dell'Agenzia delle Dogane e del Ministero dello Sviluppo Economico
- Normative estere valide localmente in ciascun Paese

ORIGINE NON PREFERENZIALE

Ruotano intorno al concetto di origine non preferenziale l'applicazione delle misure all'importazione dei prodotti quali:

divieti, contingenti, massimali, dazi antidumping e compensativi, etichettatura di origine, rilevazione dei dati statistici del commercio internazionale.



ART. 60 Reg. 952/2013

ORIGINE NON PREFERENZIALE

- Le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio.
- Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui ***hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale*** ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la ***fabbricazione di un prodotto nuovo*** o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.



LA TRASFORMAZIONE SOSTANZIALE

La Corte di Giustizia
(sentenza del 26.01.77 causa n.49/76)

ritiene che

l'ultima trasformazione sostanziale
si verifichi solamente nell'ipotesi in cui:

“il prodotto che ne risulta abbia composizione e proprietà specifiche che non possedeva prima di essere sottoposto a tale trasformazione o lavorazione”

Uno dei criteri riconosciuti doganalmente
per individuare se il prodotto che risulta dal processo di trasformazione
sia stato sostanziale o meno è rappresentato
dal cambio di una delle prime 4 cifre della tariffa doganale



Art. 31 Reg. 2446/2015

Merci interamente ottenute in un unico paese o territorio

(Articolo 60, paragrafo 1, del codice)

- I prodotti seguenti sono considerati interamente ottenuti in un unico paese o territorio:
- a) i prodotti minerali estratti in tale paese o territorio;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;
- d) i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;
- e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
- f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare fuori delle acque territoriali di un paese da navi registrate nel paese o territorio interessato e battenti bandiera di tale paese o territorio;
- g) le merci ottenute o prodotte a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese o territorio, sempreché tali navi-officina siano immatricolate in detto paese e ne battano la bandiera;
- h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali sempreché tale paese o territorio eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;
- i) i cascami e gli avanzi risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempreché siano stati ivi raccolti e possano servire unicamente al recupero di materie prime;
- j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a i).



Art.32 Reg. 2446/2015

Merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori

(Articolo 60, paragrafo 2, del codice)

Si considera che le merci di cui *all'allegato 22-01* abbiano subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, che ha come risultato la fabbricazione di un **prodotto nuovo** o che rappresenta una fase importante della fabbricazione, nel paese o territorio in cui **le norme contenute in tale allegato sono soddisfatte** o che è identificato da tali norme.





STUDIO DEL NEVO

SEDE LEGALE: VIA TRENTO 30 43122 PARMA (PR)

ISCR. REG. IMPRESE, P. IVA E C. F. 02587360344 CAPITALE SOCIALE euro.10.000,00 i.v. - N. REA 250686

Tel e Fax: 0521-784271 e-mail: info@studiodelnevo.it

consulenza commercio estero

Allegato 22-01

Le regole voce doganale per voce doganale per individuare il livello di trasformazione sostanziale sono contenute nell'allegato 22_01 del Reg. 2446/15



Articolo 33 Reg. 2446/2015

(Articolo 60, paragrafo 2, del codice)

Operazioni di trasformazione o lavorazione che non sono economicamente giustificate

Un'operazione di trasformazione o lavorazione effettuata in un altro paese o territorio non è considerata economicamente giustificata se, sulla base degli elementi disponibili, risulta che lo scopo di tale operazione era quello di evitare l'applicazione delle misure di cui all'articolo 59 del codice.

Per le merci che rientrano nell'allegato 22-01 si applicano le restanti norme del capo.

Per le merci che non rientrano nell'allegato 22-01, se l'ultima lavorazione o trasformazione non è considerata economicamente giustificata si ritiene che le merci abbiano subito la loro ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, che ha come risultato la fabbricazione di un **prodotto nuovo** o che rappresenta una fase importante della fabbricazione, *nel paese o territorio di cui è originaria la maggior parte dei materiali, determinata sulla base del valore* degli stessi.



Articolo 34 Reg. 2446/2015

Operazioni minime

(Articolo 60, paragrafo 2, del codice)

Le operazioni seguenti non sono considerate come trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, ai fini del conferimento dell'origine:

- a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in buone condizioni dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni analoghe) o operazioni volte a facilitare la spedizione o il trasporto;
- b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura o cernita, selezione, classificazione, assortimento, lavatura, riduzione in pezzi;
- c) i cambiamenti d'imballaggio e le divisioni e riunioni di partite, le semplici operazioni di riempimento di bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- d) la presentazione delle merci in serie o insieme o la loro messa in vendita;
- e) l'apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi;
- f) la semplice riunione di parti di prodotti allo scopo di formare un prodotto completo;
- g) lo smontaggio o il cambiamento di uso;
- h) il cumulo di due o più operazioni tra quelle di cui alle lettere da a) a g).



Articolo 35 Reg. 2446/2015

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

(Articolo 60 del codice)

1. Gli accessori, i pezzi di ricambio o gli utensili che sono consegnati insieme a una delle merci elencate nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata e che fanno parte del suo normale equipaggiamento sono considerati della stessa origine di tale merce.

2. I pezzi di ricambio essenziali destinati alle merci elencate nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata precedentemente immesse in libera pratica nell'Unione sono considerati della stessa origine di tali merci se l'impiego dei pezzi di ricambio essenziali allo stadio della produzione non avrebbe cambiato la loro origine.

Per “merci elencate nelle sezioni XVI, XVII e XVIII” si intendono le macchine, macchinari e, in generale, i prodotti dei capitoli dal 84 al 92 della Tariffa Doganale Comunitaria.

In fase di cessione all'esportazione, l'origine dichiarata del prodotto dovrà riflettere quella riportata sull'originaria bolletta doganale di import, ovvero propria dell'azienda che ha realizzato tale prodotto.



Segue art. 35

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

(Articolo 60 del codice)

3. Ai fini del presente articolo per pezzi di ricambio essenziali si intendono quelli che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

- a) costituiscono elementi in mancanza dei quali non può essere assicurato il buon funzionamento di un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo che è stato immesso in libera pratica o precedentemente esportato e
- b) sono caratteristici di queste merci e
- c) sono destinati alla loro manutenzione normale e a sostituire pezzi della stessa specie danneggiati o resi inutilizzabili.



Articolo 35 Reg. 2446/2015

Elementi neutri e imballaggio

(Articolo 60 del codice)

1. Al fine di determinare se le merci sono originarie di un paese o territorio, l'origine dei seguenti elementi **non è presa in considerazione**:
 - a) energia e combustibile;
 - b) impianti e attrezzature;
 - c) macchine e utensili;
 - d) materiali che non entrano e che non sono destinati a entrare nella composizione finale del prodotto.

2. Se, in base alla regola generale 5 per l'interpretazione della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), **gli imballaggi sono considerati parte del prodotto ai fini della classificazione, non sono presi in considerazione per la determinazione dell'origine, tranne nel caso in cui la norma di cui all'allegato 22-01 per le merci in questione sia basata su una percentuale del valore aggiunto.**





STUDIO DEL NEVO

SEDE LEGALE: VIA TRENTO 30 43122 PARMA (PR)

ISCR. REG. IMPRESE, P. IVA E C. F. 02587360344 CAPITALE SOCIALE euro.10.000,00 i.v. - N. REA 250686

Tel e Fax: 0521-784271 e-mail: info@studiodelnevo.it

consulenza commercio estero

ATTESTAZIONE DI ORIGINE

L'origine non preferenziale

delle merci

viene attestata con

il certificato di origine

rilasciato dalla

Camera di Commercio

competente per territorio



Articolo 57 Reg. 2447/2015

Certificato di origine per i prodotti soggetti a regimi speciali d'importazione non preferenziali

(Articolo 61, paragrafi 1 e 2, del codice)

1. Per i prodotti originari di paesi terzi per i quali sono istituiti regimi speciali d'importazione non preferenziali, qualora tali regimi facciano riferimento al presente articolo, è redatto un certificato di origine utilizzando il formulario di cui all'allegato 22-14 in conformità delle specifiche tecniche ivi stabilite.

2. I certificati di origine sono rilasciati dalle autorità competenti del paese terzo da cui provengono i prodotti a cui si applicano i regimi speciali d'importazione non preferenziali o da un organismo affidabile debitamente autorizzato a tal fine dalle suddette autorità (autorità emittenti), a condizione che l'origine dei prodotti sia stata determinata in conformità dell'articolo 60 del codice.

Le autorità emittenti conservano una copia di ciascun certificato di origine rilasciato.

3. I certificati di origine sono rilasciati prima che i prodotti a cui si riferiscono siano dichiarati per l'esportazione nel paese terzo di origine.

4. In deroga al paragrafo 3, i certificati di origine di cui sopra possono essere rilasciati a titolo eccezionale anche dopo l'esportazione dei prodotti a cui si riferiscono, se il mancato rilascio al momento dell'esportazione è stato dovuto ad errore, omissione involontaria o circostanze particolari.

Le autorità emittenti non possono rilasciare a posteriori un certificato di origine di cui al paragrafo 1 se non dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle del fascicolo di esportazione corrispondente.



Articolo 58 Reg. 2447/2015

Comunicazione di informazioni concernenti la cooperazione amministrativa relativa ai regimi speciali d'importazione non preferenziali

(Articolo 61 del codice)

1. Qualora i regimi speciali d'importazione non preferenziali per determinati prodotti prevedano l'utilizzo del certificato di origine di cui all'articolo 57 del presente regolamento, il loro beneficio è subordinato all'attuazione di una procedura di cooperazione amministrativa, salvo ove diversamente specificato nel regime d'importazione in causa.

Ai fini dell'attuazione di tale procedura di cooperazione amministrativa, i paesi terzi interessati comunicano alla Commissione:

- a) il nome e l'indirizzo delle autorità emittenti e il fac-simile dei timbri da queste utilizzati;
- b) il nome e l'indirizzo delle autorità governative incaricate di ricevere le domande di controllo a posteriori dei certificati di origine di cui all'articolo 59 del presente regolamento.

La Commissione trasmette tali informazioni alle autorità competenti degli Stati membri.

2. Qualora un paese terzo non invii alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1, le autorità competenti dell'Unione negano l'uso del regime speciale d'importazione non preferenziale.



Art. 58 Reg. 2447/2015

Controllo a posteriori dei certificati di origine per i prodotti soggetti a regimi speciali d'importazione non preferenziali

(Articolo 61 del codice)

1. Il controllo dei certificati di origine di cui all'articolo 57 del presente regolamento è eseguito in conformità del presente articolo previa accettazione della dichiarazione in dogana (controllo a posteriori).
2. Nel caso in cui le autorità doganali abbiano fondati dubbi circa l'autenticità di un certificato di origine o l'esattezza delle informazioni ivi contenute e svolgano controlli a posteriori a campione, esse chiedono alle autorità di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento di verificare se il certificato di origine è autentico o se l'origine dichiarata è stata stabilita correttamente e in conformità dell'articolo 60 del codice, o entrambe le cose.

A tali fini, le autorità doganali rispediscono il certificato di origine o una copia del medesimo all'autorità di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento. Se la dichiarazione era corredata di una fattura, la fattura originale o una copia della medesima è acclusa al certificato di origine rispedito.

Le autorità doganali indicano, se del caso, i motivi del controllo a posteriori e forniscono ogni informazione in loro possesso che faccia ritenere che le indicazioni figuranti nel certificato di origine sono inesatte o che il certificato di origine non è autentico.

3. L'autorità di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento comunica i risultati delle verifiche alle autorità doganali non appena possibile.

Se non è data risposta entro sei mesi dall'invio di una richiesta a norma del paragrafo 2, le autorità doganali negano l'uso del regime speciale d'importazione non preferenziale per i prodotti in questione.





STUDIO DEL NEVO

SEDE LEGALE: VIA TRENTO 30 43122 PARMA (PR)
ISCR. REG. IMPRESE, P. IVA E C. F. 02587360344 CAPITALE SOCIALE euro.10.000,00 i.v. - N. REA 250686
Tel e Fax: 0521-784271 e-mail: info@studiodelnevo.it

consulenza commercio estero

ORIGINE PREFERENZIALE

L'origine preferenziale

delle merci

deve essere valutata

con riferimento

alle regole fissate

dagli accordi

siglati dall'Unione Europea

con i singoli Paesi

o

gruppi di Paesi extracomunitari

Studio Del Nevo



info@studiodelnevo.it

ORIGINE PREFERENZIALE

E' uno strumento che consente ai prodotti importati e/o esportati da o verso alcuni Paesi, e che soddisfano precisi requisiti, la concessione di benefici daziari

Tali benefici riguardano la concessione di un "trattamento preferenziale", ovvero la riduzione di dazi o la loro esenzione



ORIGINE PREFERENZIALE

- *Alla base vi è generalmente un accordo tra due o più Paesi attraverso il quale per lo scambio di determinati prodotti riconosciuti come originari di uno dei Paesi contraenti, viene riservato appunto un “trattamento preferenziale”.*
- *Ciò significa ad esempio che la concessione di benefici daziari da parte dell’U.E. a determinati Paesi è reciprocamente riconosciuta, all’atto dell’importazione a destino, a merci esportate dalla UE nei Paesi extracomunitari firmatari degli accordi di origine preferenziale.*



Articolo 64 Reg. 952/2013

Origine preferenziale

Per le merci che beneficiano di misure preferenziali contenute in accordi che l'Unione ha concluso con alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o con gruppi di tali paesi o territori, **le norme sull'origine preferenziale sono stabilite da tali accordi.**

Per le merci che beneficiano di misure preferenziali adottate unilateralmente dall'Unione nei confronti di alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o di gruppi di tali paesi o territori, diversi da quelli di cui al paragrafo 5, la Commissione adotta misure che stabiliscono le norme sull'origine preferenziale.

Tali norme sono basate sul criterio secondo cui le merci sono interamente ottenute o sul criterio secondo cui le merci risultano da sufficiente lavorazione o trasformazione.





ORIGINE PREFERENZIALE

Le fonti dell'origine preferenziale:

- Regolamento UE 952/2013
- DAC Reg. 2446 e 2447 anno 2015
- Accordi siglati dalla UE con singoli Paesi o gruppi di Paesi extracomunitari (contenuti nelle Gazzette Ufficiali della UE)



ORIGINE PREFERENZIALE

PER ATTRIBUIRE

L'ORIGINE PREFERENZIALE

AD UN PRODOTTO

E' NECESSARIO CHE QUESTO SUBISCA

UNA LAVORAZIONE

SUFFICIENTE



Articolo 37 Reg.2446/2015

Definizioni

Ai fini della presente sezione si intende per:

1. «**paese beneficiario**»: un paese beneficiario del sistema di preferenze generalizzate (SPG) elencato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2);
2. «**fabbricazione**»: qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio;
3. «**materiale**»: qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
4. «**prodotto**»: il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
5. «**merci**»: sia i materiali che i prodotti;
6. «**cumulo bilaterale**»: il sistema che consente di considerare i prodotti originari dell'Unione come materiali originari di un paese beneficiario quando sono ulteriormente lavorati o incorporati in un prodotto in tale paese beneficiario;
7. «**cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia**»: il sistema che consente di considerare i prodotti originari della Norvegia, della Svizzera o della Turchia come materiali originari di un paese beneficiario quando sono ulteriormente lavorati o incorporati in un prodotto in tale paese beneficiario e importati nell'Unione;
8. «**cumulo regionale**»: il sistema che consente di considerare i prodotti che, secondo la presente sezione, sono originari di un paese facente parte di un gruppo regionale come materiali originari di un altro paese dello stesso gruppo regionale (o di un paese di un altro gruppo regionale se è possibile il cumulo fra gruppi) quando sono ulteriormente trasformati o incorporati in un prodotto ivi fabbricato;
9. «**cumulo ampliato**»: il sistema in base al quale, su autorizzazione della Commissione richiesta da un paese beneficiario, taluni materiali originari di un paese vincolato all'Unione da un accordo di libero scambio ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sono considerati materiali originari di tale paese beneficiario quando sono ulteriormente trasformati o incorporati in un prodotto ivi fabbricato;
10. «**materiali fungibili**»: materiali dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e non possono essere distinti tra loro una volta incorporati nel prodotto finito;



Segue Art.37

11. **«gruppo regionale»:** il gruppo di paesi fra i quali si applica il cumulo regionale;
12. **«valore in dogana»:** il valore determinato conformemente all'accordo del 1994 relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana);
13. **«valore dei materiali»:** il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel paese di produzione. Tale definizione si applica, mutatis mutandis, qualora sia necessario stabilire il valore dei materiali originari utilizzati;
14. **«prezzo franco fabbrica»:** il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati e tutti gli altri costi correlati alla fabbricazione del prodotto stesso, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto.

Se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi correlati alla fabbricazione del prodotto che sono realmente sostenuti nel paese di produzione, per prezzo franco fabbrica si intende la somma di tutti questi costi, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto.

Se l'ultima lavorazione o trasformazione è stata appaltata a un fabbricante, il termine «fabbricante» di cui al primo comma può riferirsi all'impresa appaltante;
15. **«contenuto massimo di materiali non originari»:** il contenuto massimo di materiali non originari ammesso affinché la fabbricazione possa essere considerata come lavorazione o trasformazione sufficiente a conferire al prodotto il carattere originario. Tale valore può essere espresso in percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto o in percentuale del peso netto dei materiali utilizzati rientranti in un determinato gruppo di capitoli, in un capitolo, in una voce o in una sottovoce;
16. **«peso netto»:** il peso delle merci senza materiale d'imballaggio e contenitori di imballaggio di qualsiasi tipo;
17. **«capitoli», «voci» e «sottovoci»:** i capitoli, le voci e le sottovoci (a quattro o a sei cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato, con le modifiche indicate nella raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 26 giugno 2004; IT 29.12.2015 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 343/23



Segue Art. 37

18. «**classificato**» si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce o sottovoce del sistema armonizzato;

19. «**spedizione**»: i prodotti:

- a) spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario; oppure
- b) trasportati sulla scorta di un documento di trasporto unico che accompagni il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, sulla scorta di una fattura unica;

20. «**esportatore**»: qualsiasi soggetto che esporti merci verso l'Unione o un paese beneficiario e sia in grado di provare l'origine delle merci, anche se non ne è il produttore o non espleta personalmente le formalità di esportazione;

21. «**esportatore registrato**»:

- a) un esportatore stabilito in un paese beneficiario e registrato presso le autorità competenti di tale paese beneficiario ai fini dell'esportazione di prodotti nell'ambito del sistema verso l'Unione o un altro paese beneficiario con cui è possibile il cumulo regionale; oppure
- b) un esportatore stabilito in uno Stato membro e registrato presso le autorità doganali di tale Stato membro ai fini dell'esportazione di prodotti originari dell'Unione destinati ad essere utilizzati come materiali in un paese beneficiario nell'ambito del cumulo bilaterale; oppure
- c) un rispeditore di merci stabilito in uno Stato membro e registrato presso le autorità doganali di tale Stato membro ai fini del rilascio delle attestazioni di origine sostitutive per rispediti prodotti originari in altri punti all'interno del territorio doganale dell'Unione o, se del caso, in Norvegia, Svizzera o Turchia («rispeditore registrato»);

22. «**attestazione di origine**»: l'attestazione redatta dall'esportatore o dal rispeditore delle merci nella quale si constata che i prodotti in essa contemplati sono conformi alle norme di origine del sistema.



ORIGINE PREFERENZIALE

REGOLE DEI VARI SETTORI ESCLUSO IL TESSILE:

- A) Cambio della nomenclatura combinata
- B) Criterio dell'incidenza del costo dei materiali impiegati extraUe sul prezzo di vendita EXW
- C) Doppia condizione: cambio della nomenclatura combinata + criterio del costo dei materiali impiegati extraUe sul prezzo di vendita EXW
- D) Regole alternative

REGOLE DEL SETTORE TESSILE

Sono in genere regole molto restrittive che possono talvolta consentire l'impiego del solo filato extracomunitario imponendo che la restante parte dell'attività venga svolta nella UE



LE DISTINTE BASE

Per verificare il rispetto della regola del costo della materia prima sul prezzo di vendita è necessario tracciare tutti i dati a livello di “distinta base”

Nella distinta tutti gli item devono essere costificati con indicazione della relativa origine preferenziale (o meno)

E' opportuno che in distinta base si possa individuare anche la voce doganale

DOVE REPERIRE GLI ACCORDI

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/introduction/article_403_en.htm

E' opportuno sottolineare che le regole possono variare in funzione di due variabili:

- Voce doganale del prodotto
- Paese di destinazione delle merci



ESTRATTO ACCORDO UE/SVIZZERA

8412	Altri motori e macchine motrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8413	Pompe volumetriche rotative	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8414	Ventilatori e simili, per usi industriali	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto



PARTI DI RICAMBIO ACCESSORI ED UTENSILI

SE VENDUTI QUALE DOTAZIONE DEL BENE PRINCIPALE:

SEGUONO LE REGOLE
DELL'OGGETTO PRINCIPALE

SE VENDUTI SEPARATAMENTE:

SEGUONO LE REGOLE
FISSATE PER LA SPECIFICA VOCE DOGANALE
DELLA PARTE DI RICAMBIO



IMPORTAZIONE DEFINITIVA

LA SEMPLICE IMPORTAZIONE
DI BENI EXTRACOMUNITARI
CON PAGAMENTO DEL DAZIO
E VERSAMENTO DELLA RELATIVA IVA
NON CONFERISCE MAI
L'ORIGINE ALLE
MERCİ

I BENI SDOGANATI VENGONO DEFINITI
“NAZIONALIZZATI”
AI FINI DELLA CIRCOLAZIONE
MA NON
AI FINI DELL'ORIGINE



ASSORTIMENTI

SI CONSIDERANO ORIGINARI
A CONDIZIONE CHE
TUTTI I PRODOTTI CHE LI COMPONGONO
SIANO ORIGINARI

UN ASSORTIMENTO COMPOSTO DA
PRODOTTI ORIGINARI E NON ORIGINARI
SI CONSIDERA ORIGINARIO
A CONDIZIONE CHE
IL VALORE DEI PRODOTTI NON ORIGINARI
NON SUPERI IL 15%
DEL PREZZO FRANCO FABBRICA
DELL'INTERO ASSORTIMENTO

ELEMENTI NEUTRI

NELLA DETERMINAZIONE
DELL'ORIGINE DI UNA MERCE
NON OCCORRE

DETERMINARE L'ORIGINE
DEI SEGUENTI ELEMENTI

UTILIZZATI PER OTTENERE IL PRODOTTO FINITO:

ENERGIA E COMBUSTIBILE
IMPIANTI ED ATTREZZATURE
MACCHINE ED UTENSILI

MERCI CHE NON ENTRANO NELLA COMPOSIZIONE
FINALE DELLO STESSO



ZONA EURO-MEDITERRANEA

(CUMULO DELL'ORIGINE)

Il Consiglio della Ue ha creato una zona di libero scambio tra la UE ed i seguenti partners:

Algeria, Cisgiordania e la Striscia di Gaza, Egitto, Isole Faeroer, Islanda, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Norvegia, Svizzera, Siria, Tunisia e Turchia



I CUMULI DEI BALCANI

La Ue ha creato una seconda area geografica nella quale potranno essere cumulate le origini preferenziali:

Albania (AL)

Bosnia (BA)

Ex Repubblica jugoslava di Macedonia (MK)

Montenegro (ME)

Serbia (RS)

Turchia (TR)



TRASPORTO DIRETTO

AL FINE DI BENEFICIARE
DELLE RIDUZIONI/ESENZIONI DAZIARIE

LA MERCE DEVE SPOSTARSI DIRETTAMENTE

DAL PAESE DI ORIGINE AL PAESE DI DESTINAZIONE

SE CIO' NON SI VERIFICA E' NECESSARIO

UN CERTIFICATO
DI NON MANIPOLAZIONE



EUR 1 – EUR MED FORM A - ATR

I documenti che attestano l'origine preferenziale delle merci:

Eur 1: valido nell'interscambio con quasi tutti i Paesi firmatari di accordi

Eur Med: nell'ambito dei cumuli

Dichiarazione di origine preferenziale in fattura

Form A: valido solo in import dai Paesi in via di sviluppo

ATR: valido solo nell'interscambio con la Turchia per i prodotti industriali (per i prodotti agricoli e siderurgici si usa Eur 1)



EMISSIONE CERTIFICATI

I CERTIFICATI DI ORIGINE PREFERENZIALE
DEVONO ESSERE EMESSI

CONTESTUALMENTE

ALL'EFFETTUAZIONE
DELL'ESPORTAZIONE

POSSONO ESSERE EMESSI

ANCHE **A POSTERIORI**

IN SEGUITO A FURTO, PERDITA O DISTRUZIONE

E' POSSIBILE

EMETTERE

DUPLICATI



RICHIESTA CERTIFICATO EUR1

IL CERTIFICATO EUR1 VIENE RILASCIATO
DALLE AUTORITA' DOGANALE
DEL PAESE ESPORTATORE
SU RICHIESTA SCRITTA DELL'ESPORTATORE
O, DIETRO RESPONSABILITA' DI QUEST'ULTIMO,
DAL SUO RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO

LE AUTORITA' CHE RILASCIANO IL CERTIFICATO
DEVONO VERIFICARE IN PARTICOLARE
LA DESCRIZIONE MERCEOLOGICA
DEL CERTIFICATO EUR1
PER IMPEDIRE
OGNI AGGIUNTA FRAUDOLENTA



Rilascio certificati EUR1 e ATR

Art. 110 DAC (estratto):

...l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato allega alla domanda ogni documento giustificativo utile, atto a comprovare che i prodotti da esportare possono dar luogo al rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1...

...allo scopo di verificare se siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 5, le autorità pubbliche competenti del paese o territorio beneficiario o le autorità doganali dello Stato membro di esportazione hanno la facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo da essa ritenuto utile...





Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 (protocolli di origine)

Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione EUR.1 prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.



Circolare 11/D

- Intensificazione dei controlli al momento del ricevimento della domanda di rilascio
- Richiesta di dichiarazione sostitutiva di atto notorio completa di delega al rappresentante in dogana (non più sufficiente l'indicazione su fattura)
- Documentazione giustificativa dell'origine (con particolare attenzione alle esportazioni da parte di soggetti non produttori)
- Presentazione della domanda di rilascio, completa di tutte le informazioni e dei documenti dovuti, entro il limite dei dieci giorni antecedenti la presunta data di presentazione della dichiarazione doganale (numerose deroghe da parte degli uffici periferici, deroga per soggetti AEO, esportatori autorizzati)



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ART.19 e 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)

Il sottoscritto, nato a il, residente, in qualità di, sede legale a, P. iva, consapevole delle responsabilità e degli obblighi stabiliti dalla vigente normativa comunitaria

D I C H I A R A

Che le merci descritte nella fattura n. del soddisfano le condizioni richieste per ottenere il certificato di circolazione **EUR1**, in particolare dichiara che le merci di cui sopra:

(**A**) sono state prodotte nel nostro stabilimento e rispondono alle norme in materia di origine preferenziale negli scambi tra UE e _____;

(**B**) sono state acquistate da fornitori nazionali/comunitari e rispondono alle norme in materia di origine preferenziale negli scambi verso _____ come da dichiarazione del fornitore depositata presso i nostri uffici emessa in conformità al reg. CE. n. 1207/2001

(**C**) sono state ottenute in _____ (paese e/o gruppo di paesi) e rispondono alle norme in materia di origine preferenziale con _____ (paese e/o gruppo paesi) come da documentazione in nostro possesso (documenti di importazione, fatture ecc.)

A riscontro delle condizioni sopra dichiarate oltre alla documentazione prodotta contestualmente alla domanda di rilascio del certificato EUR/1, si impegna espressamente a fornire all'Autorità Doganale qualsiasi altra prova documentale o giustificazione che quest'ultima richieda, nonché ad accettare ogni eventuale controllo.

Per quanto sopra, con la presente, conferisce espresso incarico allaa formulare, alla dogana di competenza, domanda di rilascio del certificato **EUR1** in relazione alle merci descritte nella fattura di cui sopra.

La viene autorizzata a compiere tutto quanto necessario per l'ottenimento del certificato EUR/1 ed è fin d'ora espressamente manlevata da qualsiasi responsabilità legata direttamente od indirettamente all'espletamento della procedura oggetto del presente incarico

Riflessi penali

Non veritiera dichiarazione dell'esportatore/rappresentante, circa la rispondenza delle merci ai criteri dovuti configura reato di falso in atto pubblico - ai sensi dell'art.483 del c.p. (*Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni*)



CONSERVAZIONE CERTIFICATI

L'ESPORTATORE DEVE ESSERE
IN GRADO DI DIMOSTRARE
L'ORIGINE PREFERENZIALE
DELLE MERCI ESPORTATE

I CERTIFICATI DI ORIGINE PREFERENZIALE
DEVONO ESSERE CONSERVATI
AI FINI DI EVENTUALI CONTROLLI
PER ALMENO TRE ANNI

Solo l'accordo Corea impone la conservazione per 5 anni



CONTROLLI DOGANALI

IL CONTROLLO PUO' ESSERE DISPOSTO:

ALL'ATTO DELL'EFFETTUAZIONE
DELL'OPERAZIONE DOGANALE

A POSTERIORI:

- PER SONDAGGIO
- PER FONDATI MOTIVI



DICHIARAZIONE DI ORIGINE PREFERENZIALE IN FATTURA

La soglia per apporre **liberamente** la dichiarazione varia da accordo ad accordo.

Nella maggior parte dei casi il limite è fissato a **6.000 Euro** anche se talvolta possono essere previsti limiti inferiori (ad esempio Tunisia e Marocco Euro 5110).

Tuttavia, **superati i limiti fissati dai singoli accordi**, l'esportatore che intenda dichiarare l'origine preferenziale delle merci in fattura, senza emettere l'Eur1, deve essere espressamente autorizzato dall'autorità doganale: acquisendo così la qualifica di

“esportatore autorizzato”



ESPORTATORE AUTORIZZATO

La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata all' Agenzia delle dogane competente per zona.

Resta peraltro inteso che la ditta richiedente deve comunque concedere l'accesso in tutte le proprie filiali ed unità di produzione alle autorità doganali al fine di consentire i necessari controlli.

L'operatore risulta peraltro tenuto a richiedere **una specifica autorizzazione per ciascun Paese di destinazione delle proprie merci** in quanto non risulta possibile il rilascio di una generica autorizzazione valida per tutti i Paesi i cui accordi prevedano, nel protocollo di origine, la figura dell'esportatore autorizzato



LA DICHIARAZIONE

VERSIONI IN ITALIANO DELLA DICHIARAZIONE DI ORIGINE PREFERENZIALE

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n.....) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale
(in luogo dei puntini sospensivi andrà indicato il Paese di origine).
Segue la firma dell'esportatore (dove necessario)

VERSIONE IN INGLESE DELLA DICHIARAZIONE DI ORIGINE PREFERENZIALE

The exporter of the products covered by this document declares (customs authorization number.....) that, except where otherwise clearly indicated, these products are of preferential origin.
Segue la firma dell'esportatore (dove necessario).



STUDIO DEL NEVO

SEDE LEGALE: VIA TRENTO 30 43122 PARMA (PR)

ISCR. REG. IMPRESE, P. IVA E C. F. 02587360344 CAPITALE SOCIALE euro.10.000,00 i.v. - N. REA 250686

Tel e Fax: 0521-784271 e-mail: info@studiodelnevo.it

consulenza commercio estero

I RAPPORTI CON I FORNITORI

Studio Del Nevo



info@studiodelnevo.it

Art. 61 Reg. 2447/2015

Dichiarazioni del fornitore e loro utilizzazione

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. Nel fornire all'esportatore o all'operatore le informazioni necessarie per determinare il carattere originario delle merci ai fini delle disposizioni relative agli scambi preferenziali tra l'Unione e alcuni paesi o territori (carattere originario preferenziale), **il fornitore si serve di una dichiarazione del proprio fornitore.**

Per ciascuna spedizione di merci è redatta una dichiarazione del fornitore distinta, tranne nei casi previsti all'articolo 62 del presente regolamento.

2. La dichiarazione è contenuta nella fattura commerciale relativa a detta spedizione oppure in un bollettino di consegna o in un qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in modo sufficientemente particolareggiato per consentirne l'identificazione.

3. La dichiarazione può essere fornita in qualsiasi momento, **anche dopo la consegna delle merci.**



Articolo 62 Reg. 2447/2015

Dichiarazione a lungo termine del fornitore

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. Quando un fornitore invia regolarmente spedizioni di merci a un esportatore o a un operatore e si prevede che il carattere originario delle merci di tutte queste spedizioni sia lo stesso, il fornitore può presentare un'unica dichiarazione a copertura di invii successivi di tali merci (dichiarazione a lungo termine del fornitore). *La dichiarazione a lungo termine del fornitore **può essere valida per un periodo massimo di due anni a decorrere dalla data della compilazione.***

2. La dichiarazione a lungo termine del fornitore **può essere redatta con effetto retroattivo** per merci consegnate prima della compilazione. Tale dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida **per un periodo massimo di un anno prima della data della compilazione.** Il periodo di validità scade alla data in cui la dichiarazione a lungo termine del fornitore è stata compilata.

3. Il fornitore informa immediatamente l'esportatore o l'operatore interessato qualora la dichiarazione a lungo termine del fornitore non sia valida in relazione ad alcune o a tutte le spedizioni di merci fornite e da fornire.



Art.64 Reg. 2447/93

Compilazione delle dichiarazioni del fornitore

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. Per i prodotti che hanno ottenuto il carattere originario preferenziale, la dichiarazione del fornitore è compilata conformemente all'allegato 22-15. Tuttavia, le dichiarazioni a **lungo termine** del fornitore per tali prodotti sono compilate conformemente all'allegato **22-16**.
2. Per i prodotti che sono stati sottoposti a lavorazione o trasformazione nell'Unione senza ottenere il carattere originario preferenziale, la dichiarazione del fornitore è compilata conformemente all'allegato 22-17. Tuttavia, le dichiarazioni a lungo termine del fornitore per tali prodotti sono compilate conformemente all'allegato 22-18.
3. La dichiarazione del fornitore reca **una firma manoscritta del fornitore**. Tuttavia, se la dichiarazione del fornitore e la fattura sono redatte **con mezzi elettronici, esse possono essere autenticate elettronicamente** oppure **il fornitore può fornire all'esportatore o all'operatore un impegno scritto in cui assume la piena responsabilità** per ogni dichiarazione del fornitore che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.



DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

Il fornitore dovrà limitarsi a sottoscrivere una dichiarazione da inserirsi in fattura:

Il sottoscritto dichiara che le merci descritte in questo documento sono originarie e rispondono alle norme in materia di origine che disciplinano gli scambi con

Cumulo applicato con

Cumulo non applicato

Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa

Luogo e data, nome della ditta e firma”.

La firma del fornitore deve essere apposta in forma autografa originale. E' tuttavia consentita l'apposizione della firma non autografa nell'ipotesi in cui il fornitore si avvalga di sistemi di elaborazione elettronica delle dichiarazioni a condizione che venga rilasciato al cliente un impegno scritto in cui il fornitore si assume la piena responsabilità per ogni dichiarazione rilasciata.

DICHIARAZIONE LUNGO TERMINE FORNITORE

Il sottoscritto dichiara che le merci qui di seguito descritte:

.....

.....

che sono regolarmente fornite a sono originarie e rispondono alle norme in materia di origine che regolano gli scambi preferenziali con

La presente dichiarazione vale per tutti gli invii di detti prodotti dal al

Cumulo applicato con ..

Cumulo non applicato

Si impegna ad informare immediatamente della perdita di validità della presente dichiarazione.

Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa.

Luogo e data, nome della società e firma”.

RILEVANZA DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione del fornitore è l'unico documento atto a provare l'origine preferenziale delle merci acquistate.

Le merci impiegate nel processo produttivo non accompagnate dalla dichiarazione del fornitore devono essere considerate come merci di origine *non preferenziale*



Art. 65 Reg. 2447/2015

Cooperazione amministrativa tra gli Stati membri

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

Le autorità doganali si prestano reciproca assistenza nel controllo dell'esattezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni del fornitore.



Articolo 66 Reg. 2447/2015

Verifica delle dichiarazioni del fornitore

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. Se un esportatore non è in grado di presentare un certificato d'informazione INF 4 entro 120 giorni dalla richiesta delle autorità doganali, le autorità doganali dello Stato membro di esportazione possono chiedere alle autorità doganali dello Stato membro in cui la dichiarazione del fornitore è stata redatta di confermare l'origine dei prodotti in questione ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative agli scambi preferenziali tra l'Unione e alcuni paesi.
2. Ai fini del paragrafo 1, le autorità doganali dello Stato membro di esportazione trasmettono a quelle dello Stato membro in cui la dichiarazione del fornitore è stata redatta tutte le informazioni e i documenti di cui dispongono, indicando i motivi che giustificano la loro indagine.
3. Ai fini del paragrafo 1, le autorità doganali dello Stato membro in cui la dichiarazione del fornitore è stata redatta possono chiedere elementi di prova al fornitore o effettuare adeguate verifiche di tale dichiarazione.
4. Le autorità doganali che hanno chiesto la verifica sono informate senza indugio dei risultati tramite il certificato d'informazione INF 4.
5. In assenza di risposta entro 150 giorni dalla data di richiesta della verifica o se la risposta non contiene informazioni sufficienti per determinare l'origine dei prodotti in questione, le autorità doganali del paese di esportazione annullano la prova dell'origine redatta sulla base della dichiarazione del fornitore.





STUDIO DEL NEVO

SEDE LEGALE: VIA TRENTO 30 43122 PARMA (PR)

ISCR. REG. IMPRESE, P. IVA E C. F. 02587360344 CAPITALE SOCIALE euro.10.000,00 i.v. - N. REA 250686

Tel e Fax: 0521-784271 e-mail: info@studiodelnevo.it

consulenza commercio estero

Non costituiscono prova ..

Le fatture di acquisto recanti indicazioni generiche:

Merce di origine italiana/UE

Merce “Made in Italy”

Goods of Italian Origin

Certificati di origine non preferenziale

Merce di origine preferenziale della UE

Dichiarazioni da parte del fornitore non conformi al Reg. CE
1207/2001 e succ. modd.

Certificati di origine preferenziale relativi ad accordi
differenti.



COINCIDONO SEMPRE LE DUE ORIGINI?

POSSIAMO SENZA DUBBIO
AFFERMARE CHE

UN PRODOTTO DI ORIGINE NON
PREFERENZIALE ITALIANO

NON E' NECESSARIAMENTE SEMPRE

DI ORIGINE PREFERENZIALE
COMUNITARIA



INFORMAZIONE VINCOLANTE ORIGINE

A decorrere dal **1 gennaio 1997**, gli operatori che pongono in essere transazioni con i Paesi non appartenenti alla Comunità, possono richiedere alla dogana **l'informazione vincolante** relativa all'origine delle merci da loro importate o esportate.

L'informazione rilasciata dalla dogana, certifica dunque, per **un periodo di 3 anni**, di fronte a qualsiasi dogana comunitaria e per **qualsiasi operazione** inerente ai prodotti oggetto della informazione, l'origine della merce.

